

DIRITTO SOCIETARIO

Le clausole di gradimento nelle Srl

di Sandro Cerato

Come noto, a seguito della riforma del diritto societario la disciplina delle s.r.l. ha subito importanti cambiamenti, anche per quanto riguarda i **rapporti tra soci e la circolazione delle quote**. In tale ambito, uno degli aspetti innovativi, e che meritano una particolare attenzione anche per le relative conseguenze, riguarda la definitiva legittimazione, in materia di trasferibilità delle partecipazioni, delle **clausole di gradimento**. Sono tali quelle attraverso cui si subordina l'efficacia del trasferimento delle quote al gradimento, mero o sottoposto ad alcune condizioni, che un determinato soggetto deve esprimere. Tale soggetto può essere:

- un **organo sociale** (consiglio di amministrazione, assemblea, ecc.);
- un **singolo socio** (normalmente quello di maggioranza);
- un **soggetto esterno** (ad esempio un istituto di credito).

Focalizzando sulle clausole di gradimento, è possibile individuare le seguenti tipologie:

- **gradimento “condizionato”**, ossia richiedono il possesso di determinati requisiti da parte dell'acquirente;
- **gradimento “mero”**, secondo cui l'organo deputato a rilasciare il *placet* non deve in alcun modo motivare il rifiuto al trasferimento della quota.

Il “nuovo” art. 2469 c.c., nel ribadire la libera circolazione delle quote sia per atto tra vivi che *mortis causa*, consente di **inserire nello statuto apposite clausole che limitino la libertà dei trasferimenti**. Rispetto al passato, tuttavia, sono mutate radicalmente le conseguenze che derivano dall'inserimento di clausole che limitano o impediscono la circolazione delle quote, poiché è sancito dal co. 2 del citato art. 2469 che “*qualora l'atto costitutivo o lo statuto prevede l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473*”. A prescindere dalle conseguenze, sopra evidenziate, che le **clausole di gradimento** possono avere nel caso in cui non prevedano alcuna condizione o motivazione per esprimere il *placet* al trasferimento, è opportuno evidenziare alcune fattispecie in cui la previsione di tali clausole può avere significato pratico ed applicativo. Una **prima ipotesi** può ravvisarsi qualora, in presenza di un creditore sociale <>forte<> che costantemente conceda credito alla società, a quest'ultimo sia attribuito il **diritto di gradimento** al fine di concedere un'ulteriore garanzia, di tipo indiretto, al creditore stesso.

Altra fattispecie è quella relativa alla costituzione di una società tra due fratelli, i quali concedono il diritto di gradimento al genitore che, concretamente, ha fornito a tali soggetti le risorse economiche e finanziarie per poter avviare la società. Attraverso l'introduzione della clausola di gradimento che individua nel genitore il soggetto deputato al rilascio del benestare in caso di **trasferimento di quote**, si garantisce l'integrità della compagnia sociale, scongiurando l'entrata di terze persone estranee al nucleo familiare, almeno per un periodo limitato necessario per la crescita e lo sviluppo dell'attività sociale.

Senza pretesa di esaustività, in questa sede è possibile **sintetizzare gli aspetti rilevanti** che devono essere tenuti in considerazione per l'inserimento della clausola di gradimento nello statuto sociale:

- individuazione del **soggetto deputato al rilascio del gradimento** (organo amministrativo, terzo estraneo, ecc.);
- **indicazione della procedura** che deve rispettare il socio alienante nel caso intenda cedere la partecipazione, compreso il prezzo richiesto e le modalità di pagamento;
- individuazione del soggetto deputato a richiedere l'intervento del soggetto competente a pronunciare il gradimento;
- indicazione delle modalità attraverso le quali la decisione deve essere comunicata alla società ed al socio, nonché i termini entro cui il soggetto deputato deve esprimere il gradimento;
- evidenziazione delle **conseguenze in ipotesi di mancata espressione del soggetto legittimato al rilascio del gradimento**;
- indicazione delle conseguenze nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazioni, ossia il diritto di recesso.